

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 E/O DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 29 DEL 25 GENNAIO 2006

La legge n. 29 del 25 gennaio 2006 (di seguito denominata legge comunitaria 2005), agli articoli 15 e 24, ha dato attuazione alle decisioni comunitarie che hanno configurato come "Aiuto di Stato", disponendone il recupero, i seguenti incentivi fiscali:

- regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, di cui all'art. 1, c. 1, lett. b), del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (art. 15 della legge comunitaria);
- regime di aiuti a favore dei soggetti che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 (art. 24 della legge comunitaria).

I soggetti che hanno usufruito delle predette agevolazioni, ricorrendo le condizioni di seguito illustrate, devono presentare apposita attestazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, al fine di rideterminare il reddito dei periodi d'imposta nei quali si è usufruito delle agevolazioni.

Il modello di attestazione va presentato esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. Entro i 60 giorni successivi al suddetto termine, i beneficiari delle agevolazioni devono effettuare a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte e ai relativi interessi. Si ricorda che:

- l'art. 15 della legge n. 29 del 2006 non si applica, e pertanto l'attestazione non va presentata, alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, lett. b) del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (art. 15, comma 5 della legge n. 29 del 2006).
- l'attestazione relativa alla rideterminazione del reddito di cui all'art. 24 della legge n. 29 del 2006 va presentata anche in caso di autoliquidazione negativa.

■ CASI PARTICOLARI

Nelle ipotesi di seguito illustrate, in cui il soggetto che ha detassato la quota del reddito è diverso da colui che ha effettivamente ottenuto il risparmio d'imposta, l'attestazione va presentata da quest'ultimo, secondo quanto illustrato nel seguente schema:

Soggetto che ha detassato il reddito	Soggetto che deve presentare il modello di attestazione
1) Impresa familiare/ coniugale	Imprenditore, collaboratori/coniuge
2) Società di persone	Soci
3) Società che abbia optato per il regime della trasparenza fiscale	Soci
4) Società che abbia optato per il regime della tassazione di gruppo	Società o ente consolidante

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

DATI RELATIVI AL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA MINORE IMPOSTA

Codice fiscale

Va indicato il codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il beneficio della minore imposta corrisposta. In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta l'attestazione.

Cognome, nome o denominazione

Le persone fisiche devono indicare negli appositi riquadri il cognome e il nome; gli altri soggetti la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Residenza/Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale.

Nel caso di soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Stato estero di residenza

Va compilato solo dai soggetti non residenti; il "codice dello Stato estero" va desunto dall'Elenco dei paesi e territori esteri riportato nell'**Appendice** alle istruzioni dei modelli UNICO 2006; va inoltre indicato il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese di residenza.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla residenza/sede legale.

Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

Fusione – Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione e la data in cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria.

PERSONE FISICHE

In caso il dichiarante sia persona fisica deve essere indicato il Comune di nascita, la sigla della provincia, la data di nascita e il relativo sesso. In caso di nascita all'estero, va indicato solo il relativo Stato di nascita.

FIRMA DELL'ATTESTAZIONE

Persona fisica

Nel caso l'attestazione sia presentata dall'erede o da altro soggetto diverso dal contribuente, tale soggetto, oltre ad apporre la propria firma, deve indicare il proprio codice fiscale.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

L'attestazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale con l'indicazione del relativo codice fiscale.

Nel caso il modello di attestazione sia presentato da soggetto diverso dal dichiarante, va indicato anche il codice carica desunto dalla tabella allegata alle istruzioni dei modelli UNICO 2006.

La casella INVIO AVVISO TELEMATICO ALL'INTERMEDIARIO, va barrata qualora il contribuente richieda che l'invito a fornire chiarimenti, ai sensi dell'art. 2-bis, del Decreto legge n. 203 del 2005 sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della presente attestazione (avviso telematico).

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta l'attestazione in via telematica. L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

QUADRO AT - DATI RELATIVI ALLA RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO

In tale sezione vanno indicati i dati relativi alle agevolazioni fruitive che, nei relativi periodi d'imposta, hanno determinato la detassazione di una quota di reddito e che, per effetto delle legge Comunitaria 2005, devono essere recuperate a tassazione.

Tipo attestazione

In tale casella va indicato:

- il codice A, in caso di aiuti di Stato di cui all'art. 15 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006;
- il codice B, in caso di aiuti di Stato di cui all'art. 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006;
- il codice C, nel caso di fruizione per lo stesso periodo d'imposta di entrambi gli aiuti.

RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO PER EFFETTO DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 29 GENNAIO 2006

I soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione in relazione alle spese sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, diverse dalle spese di cui al comma 5 dell'art. 15 della citata legge, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data del 2 ottobre 2003, devono compilare i **righe** da **AT1** ad **AT4**, indicando:

- in **colonna 1**, il codice A;
- in **colonna 2 e 3**, la data di inizio e di fine del periodo d'imposta in cui si è goduto dell'incentivo fiscale;
- in **colonna 9**, l'importo da recuperare a tassazione corrispondente all'ammontare delle spese sostenute non riconosciute come agevolabili. In tale colonna va riportato l'importo detassato, desumibile dai rispettivi modelli UNICO (ad esempio in UNICO SC 2004, l'importo di cui al rigo RJ15 e riportato nel rigo RF49, col. 4);
- in **colonna 10**, il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno meno) rideterminato tenendo conto dell'importo di cui a colonna 9;
- in **colonna 15**, la maggiore imposta da versare derivante dalla rideterminazione del reddito;
- in **colonna 18**, il termine di versamento delle imposte non corrisposte per effetto dell'agevolazione.

Qualora l'agevolazione abbia determinato una perdita riportata in diminuzione del reddito del periodo d'imposta successivo ai sensi dell'art. 84 del TUIR, il contribuente deve procedere anche alla rideterminazione di tale reddito.

A tal fine va indicato:

- in **colonna 19**, il reddito (o la perdita) rideterminato;
- in **colonna 20**, l'eventuale maggiore imposta;
- in **colonna 21**, il termine di versamento delle imposte non corrisposte per effetto dell'agevolazione.

Si precisa che in caso di rideterminazione di perdite riportabili occorre tener conto del minor importo ai fini della compilazione del "Prospetto delle perdite non compensate" nel modello UNICO 2006.

■ CASI PARTICOLARI

Le **colonne 11, 12, 13 e 14** vanno compilate nei casi in cui il soggetto che ha detassato una quota del reddito è diverso da quello che ha effettivamente ottenuto il risparmio d'imposta che, come già detto, è tenuto alla presentazione dell'attestazione.

Si precisa che, in tal caso, nelle colonne 2, 3, 9 e 10, vanno indicati i dati relativi al soggetto che ha detassato il reddito riportando nella **colonna 11** il relativo codice fiscale e nella **colonna 12** la tipologia di soggetto, secondo la seguente codifica:

- il codice 1, per le imprese familiari o coniugali;
- il codice 2, per le società di persone;
- il codice 3, per le società che hanno optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 115 o 116 del TUIR;
- il codice 4, per le società che hanno optato per il regime della tassazione di gruppo ai sensi degli articoli da 117 a 140 del TUIR.

Nella **colonna 13**, in caso di codice 1, 2 e 3, va riportata la quota di partecipazione del contribuente che presenta l'attestazione (collaboratore, socio, ecc.) relativamente al periodo d'imposta interessato dal beneficio.

Nella **colonna 14**, il reddito complessivo del contribuente rideterminato in conseguenza della maggiore quota di reddito (o di minore perdita) imputata dal soggetto di cui a colonna 11.

Le **colonne 15, 18, 19, 20 e 21** sono relative ai dati del contribuente che presenta l'attestazione e vanno compilate secondo le istruzioni sopra fornite.

Si precisa che, qualora il soggetto tenuto alla presentazione dell'attestazione abbia detassato il reddito per effetto di spese sostenute direttamente ed abbia anche ricevuto per trasparenza una quota di reddito (o perdita) alla cui determinazione abbia concorso l'importo derivante dall'agevolazione fruita, vanno indicati:

- i dati relativi all'agevolazione in distinti righi
- i dati relativi al proprio reddito complessivo e all'imposta da versare nel primo rigo relativo al periodo d'imposta di riferimento.

Analogha modalità di compilazione va adottata nel caso di partecipazione in più società che abbiano fruito dell'agevolazione.

Tassazione di gruppo

Nel caso in cui le società che hanno sostenuto le spese abbiano aderito al regime del consolidato fiscale, va presentata un'unica attestazione da parte della società o ente consolidante.

Quest'ultima deve compilare separatamente per ciascuna società i dati relativi alle spese sostenute e alla rideterminazione del reddito (colonne da 2 a 12), senza compilare i campi relativi alla determinazione della maggiore imposta; deve inoltre compilare un rigo in cui indica il reddito complessivo globale (colonna 14) e i dati relativi alla maggiore imposta.

I dati relativi al reddito complessivo globale e all'imposta da versare vanno indicati nel rigo AT1 del modulo 1.

RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO PER EFFETTO DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 29 GENNAIO 2006

I soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione in relazione alle spese sostenute per realizzare investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, devono compilare i **rigi** da **AT1** ad **AT4**, indicando:

- in **colonna 1**, il codice B;
- in **colonna 2** e **3**, la data di inizio e di fine del periodo d'imposta in cui si è goduto dell'incentivo fiscale;
- in **colonna 4**, il codice catastale del comune in cui sono stati realizzati gli investimenti;
- in **colonna 5**, gli estremi dell'ordinanza sindacale di sgombero ovvero dell'ordinanza di interdizione al traffico;
- in **colonna 6**, il totale degli investimenti, sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione, al netto dei relativi disinvestimenti desumibile dai rispettivi modelli UNICO (ad esempio in UNICO SC 2004, l'importo di cui al rigo RJ1);
- in **colonna 7**, l'importo corrispondente all'ammontare del reddito detassato, desumibile dai rispettivi modelli UNICO (ad esempio in UNICO SC 2004, l'importo di cui al rigo RJ7 e riportato nel rigo RF49, col. 1);
- in **colonna 8**, l'importo degli investimenti agevolabili in quanto effettuati a fronte di effettivi danni subiti, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo risarcitorio;
- in **colonna 9**, l'importo da recuperare a tassazione corrispondente alla differenza tra l'ammontare della quota di reddito detassato (colonna 7) e l'importo di cui a colonna 8;
- in **colonna 10**, il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno meno) rideterminato, tenendo conto dell'importo di cui a colonna 9;
- in **colonna 15**, la maggiore imposta da versare derivante dalla rideterminazione del reddito;
- in **colonna 16**, la maggiore imposta versata nei periodi d'imposta in cui si è proceduto al recupero della quota di reddito detassato con riferimento agli investimenti di cui alla colonna 7, per effetto dell'applicazione dell'art. 4, c. 6, della legge n. 383 del 2001;
- in **colonna 17**, l'imposta da versare pari alla differenza tra gli importi della colonna 15 e colonna 16;
- in **colonna 18**, il termine di versamento delle imposte non corrisposte per effetto dell'agevolazione.

Qualora l'agevolazione abbia determinato una perdita riportata in diminuzione del reddito del periodo d'imposta successivo ai sensi dell'art. 84 del TUIR, il contribuente deve procedere anche alla rideterminazione di tale reddito.

A tal fine va indicato:

- in **colonna 19**, il reddito (o la perdita) rideterminato;
- in **colonna 20**, l'eventuale maggiore imposta;
- in **colonna 21**, il termine di versamento delle imposte non corrisposte per effetto dell'agevolazione.

Si precisa che in caso di rideterminazione di perdite riportabili occorre tener conto del minor importo ai fini della compilazione del "Prospetto delle perdite non compensate" nel modello UNICO 2006.

■ CASI PARTICOLARI

Le **colonne 11, 12, 13 e 14** vanno compilate nei casi in cui il soggetto che ha detassato una quota del reddito è diverso da quello che ha effettivamente ottenuto il risparmio d'imposta che, come già detto, è tenuto alla presentazione dell'attestazione.

Si precisa che, in tal caso, nelle colonne da 2 a 10, vanno indicati i dati relativi al soggetto che ha detassato il reddito, riportando nella **colonna 11** il relativo codice fiscale e nella **colonna 12** la tipologia di soggetto, secondo la seguente codifica:

- il codice 1, per le imprese familiari o coniugali;
- il codice 2, per le società di persone;
- il codice 3, per le società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 115 o 116 del TUIR;
- il codice 4, per le società che abbiano optato per il regime della tassazione di gruppo ai sensi degli articoli da 117 a 140 del TUIR.

Nella **colonna 13**, in caso di codice 1, 2 e 3, va riportata la quota di partecipazione del contribuente che presenta l'attestazione (collaboratore, socio, ecc) relativamente al periodo d'imposta interessato dal beneficio.

Nella **colonna 14** il reddito complessivo del contribuente rideterminato in conseguenza della maggiore quota di reddito (o di minore perdita) imputata dal soggetto di cui a colonna 11.

Le **colonne da 15 a 21** sono relative ai dati del contribuente che presenta l'attestazione e vanno compilate secondo le istruzioni sopra fornite.

Si precisa che, qualora il soggetto tenuto alla presentazione dell'attestazione abbia detassato il reddito per effetto di investimenti effettuati direttamente ed abbia anche ricevuto per trasparenza una quota di reddito (o perdita) alla cui determinazione abbia concorso l'importo derivante dall'agevolazione fruita, vanno indicati:

- i dati relativi all'agevolazione in distinti righi
- i dati relativi al proprio reddito complessivo e all'imposta da versare nel primo rigo relativo al periodo d'imposta di riferimento.

Analoga modalità di compilazione va adottata nel caso di partecipazione in più società che abbiano fruito dell'agevolazione.

Tassazione di gruppo

Nel caso in cui le società che hanno sostenuto le spese abbiano aderito al regime del consolidato, va presentata un'unica attestazione da parte della società o ente controllante.

Quest'ultima deve compilare separatamente per ciascuna società i dati relativi alle spese sostenute e alla rideterminazione del reddito (colonne da 2 a 12), senza compilare i campi relativi alla determinazione della maggiore imposta; deve inoltre compilare un rigo in cui indica il reddito complessivo globale (colonna 14) e i dati relativi alla maggiore imposta.

I dati relativi al reddito complessivo globale e all'imposta da versare vanno indicati nel rigo AT1 del modulo 1.

CONTESTUALE FRUIZIONE DI ENTRAMBI GLI INCENTIVI FISCALI PER LO STESSO PERIODO D'IMPOSTA

Qualora il contribuente abbia fruito del risparmio di imposta per effetto di entrambe le agevolazioni fiscali, in colonna 1 va indicato il codice C.

Per la compilazione dei righi da AT1 ad AT4, si rimanda alle istruzioni sopra fornite, con la precisazione che in colonna 9, va indicata la somma degli importi da recuperare a tassazione afferenti le due agevolazioni fiscali.

Nel caso in cui si debbano compilare più righi si ricorda di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

REPERIBILITÀ E PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE

La presente attestazione va presentata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia di approvazione del presente modello.

Il modello, le relative istruzioni e il software di compilazione è reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

VERSAMENTI

Le imposte risultanti dalla presente attestazione vanno versate entro i 60 giorni successivi al termine di trasmissione del modello di attestazione.

con i seguenti codici tributo:

- 5046 per l'agevolazione di cui al codice A;
- 5048 per l'agevolazione di cui al codice B.

Si precisa che vanno altresì versati gli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, della Commissione, maturati a decorrere dalla data in cui le imposte non sono state versate a seguito della fruizione degli incentivi e fino alla data del loro effettivo versamento.

Gli interessi vanno versati con i seguenti codici tributo:

- 5047 per l'agevolazione di cui al codice A;
- 5049 per l'agevolazione di cui al codice B.

In caso di codice C, vanno utilizzati i codici tributo relativi al recupero dell'incentivo fiscale prevalente.

I versamenti vanno effettuati separatamente per ciascun periodo d'imposta, indicando nella colonna anno del modello di pagamento F24, il periodo a cui l'imposta e gli interessi da versare afferiscono.

Al fine di facilitare la determinazione degli interessi è possibile utilizzare il software di compilazione reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it.